

A tutti i Presidenti  
dei Collegi provinciali dei periti industriali  
e dei periti industriali laureati  
LORO SEDE

Roma, venerdì 14 giugno 2013

**OGGETTO:** ricorso amministrativo / iscrizione d'ufficio gestione separata INPS

Caro Presidente,

sono pervenute in questi giorni diverse telefonate da parte di nostri colleghi iscritti all'Eppi che preoccupati lamentano la notificazione ricevuta dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale relativa ad un accertamento di evasione contributiva previdenziale per l'anno 2007. A fronte della omissione contestata, l'INPS ha proceduto alla loro iscrizione d'ufficio presso la Gestione Separata e alla imputazione del presunto debito previdenziale.

L'interessato dovrà versare entro trenta giorni quanto richiesto ovvero inviare on line un ricorso amministrativo avverso la iscrizione.

Da un primo riscontro abbiamo potuto appurare che gli accertamenti eseguiti dall'INPS sono errati: il che lascerebbe pensare che i controlli preliminari eseguiti dall'Istituto non sono stati compiuti e corretti.

Non sono valse a nulla le decine di incontri e rivendicazioni con la sede centrale dell'INPS che, peraltro, ha fatto quanto in suo potere per i motivi che appresso ti specificherò.

La prima cosa che i nostri colleghi dovranno fare ovviamente è presentare il ricorso amministrativo in ragione della illegittimità del provvedimento di iscrizione di ufficio adottato dall'INPS. Una simile azione, infatti, non può riguardare assolutamente i liberi professionisti periti industriali che esercitano esclusivamente l'attività professionale, che hanno denunciato all'Eppi i redditi conseguiti negli anni ed hanno versato i contributi previdenziali obbligatori all'Ente di categoria. A tal proposito abbiamo predisposto un fac simile di ricorso amministrativo che potrà essere utilizzato dai nostri colleghi e che ti allego alla presente mail, che è pubblicato sul sito internet e che abbiamo comunque comunicato agli stessi.

Sul punto è pacifico quanto disposto dal comma 12 dell'art. 18 del Decreto Legge 6 luglio 2011 n. 98, che non lascia spazio a soggettive e diverse considerazioni: << ... *i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11 (gli enti previdenziali di diritto privato di cui ai*



decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103), in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. ...>>. È inutile dire che la stessa INPS non si è discostata dal chiaro disposto normativo. Con la Circolare n. 99 del 22 luglio 2011 e successivamente con il Messaggio n. 709 del 7 gennaio 2012 la sede centrale ha sollecitato le diverse sedi provinciali a non “perseguire” i liberi professionisti iscritti agli Albi e alle relative Casse ed Enti previdenziali, proprio in quanto incompetenti a ricevere dagli stessi contributo previdenziale.

Questa circostanza ovviamente lascia maggiormente sconcertati dell'errore e della illegittima comunicazione di avvenuta iscrizione di ufficio e “ingiunzione” di un debito previdenziale per i periti industriali.

Per cercare di capire il perché di tale assurdo errore da parte dell'Istituto è molto probabile che l'INPS nell'istruire la procedura di verifica sulla regolarità contributiva previdenziale dei cittadini si sia limitata ad una interrogazione dei soli dati reddituali denunciati al fisco, circoscrivendo quindi l'interrogazione ai codici attività che vengono indicati nella tabella di "Classificazione delle attività economiche – ATECO. In questo modo è bastato che un iscritto abbia utilizzato un codice ATECO non direttamente ricollegabile all'attività professionale di perito industriale, ma più genericamente alle professioni tecniche, che per l'INPS quel soggetto non è un libero professionista perito industriale. In questo caso il risultato è stato che la Gestione Separata - che ha la funzione suppletiva e sussidiaria rispetto alle altre Gestioni previdenziali obbligatorie - si è sentita legittimata a richiedere i contributi previdenziali.

Seppure fosse questo l'iter seguito dall'INPS non si giustifica il suo operato che è tanto più grave se si considera che nel 2005 con decreto del Ministero del Welfare è stato istituito il Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive, con la funzione di raccolta, conservazione, elaborazione e gestione dei dati e delle altre informazioni relative alle posizioni assicurative di quasi tutti i lavoratori, e sicuramente dei liberi professionisti.

L'Istituto quindi avrebbe potuto, e secondo me avrebbe dovuto, procedere con una necessaria e preventiva interrogazione al Casellario previdenziale e non fermarsi alla estrapolazione dei dati registrati dall'Agenzia delle Entrate limitando l'attenzione ai soli codici ATECO.

In conclusione, se un collega al tuo Collegio è stato iscritto d'ufficio alla Gestione Separata INPS invitalo a verificare se quello stesso anno era iscritto all'Eppi. Se, poi, i redditi professionali conseguiti corrispondono a quelli denunciati all'Ente di previdenza, dovrà presentare il ricorso amministrativo allegando copia dell'estratto conto. Per facilitare il suo compito potrà utilizzare il fac simile di ricorso amministrativo che l'Ente ha messo a disposizione sul sito internet e che trovi in ogni caso allegato alla presente mail.

Distinti saluti

Il Presidente

Florio Bendinelli